

FISCO
DS6901 Flat tax DS8901
incrementale,
saldo 2023 in
unica soluzione:
non è previsto
il versamento
a rate
Mandolesi a pag. 25

Le Entrate forniscono il codice tributo per versare l'imposta sostitutiva

La flat tax arriva in cassa

Ma per il 2023 si paga tutto in un'unica rata

DI GIULIANO MANDOLESI

Flat tax incrementale con pagamento in unica soluzione, non è prevista la possibilità di versamento del saldo 2023 in modalità dilazionata.

L'agenzia delle entrate ha infatti istituito il codice tributo 1731 per versare il saldo della citata imposta sostitutiva applicabile solo per l'anno fiscale 2023 senza però dare specifiche informazioni di compilazioni del campo "rateazione/regione/prov./mese rif.", quello necessario per indicare il numero di rate qualora si opti per il pagamento dilazionata.

Questa "mancanza" potrebbe essere il segnale che per l'amministrazione finanziaria il saldo della tassa incrementale va eseguito solo in un'unica soluzione senza quindi possibilità di corresponsione con il piano da 2 a 7 rate (ordinariamente scadenti da giugno a dicembre) previsto e concesso per il versamento del saldo e primo acconto delle altre imposte dirette, compresa quella sostitutiva per i forfetari.

Anche sul sito dell'agenzia delle entrate nella sezione "come compilare il modello F24", inserendo il nuovo codice 1731, il campo "rateazione" viene esposto in bianco con la specifica di non compilarlo in fase di predisposizione del modello come se, effettivamente, non fosse prevista la modalità di pagamento a rate.

Queste sono le informazio-

ni ricavabili dalla risoluzione 21/E pubblicata dall'agenzia delle entrate lo scorso 18 aprile e ad oggetto l'istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F24, dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali (c.d. Flat tax incrementale) - art. 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Il campo rateazione non compilabile. Come detto la risoluzione non dà specifiche indicazioni compilative per il campo "rateazione/regione/prov./mese rif" presente nel modello F24 per corrispondere la nuova imposta.

Il rischio è che tale mancanza sottintenda in realtà l'impossibilità di pagare a rate il saldo dell'imposta agevolata poiché in altre occasioni, come in fase di istituzione del codice tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva per il regime forfetario (con la risoluzione 59/e del 11 giugno 2015) era stata invece esplicitata la modalità rateale di versamento del saldo e del primo acconto (assente quest'ultimo per la tassa incrementale) con l'informativa circa la compilazione anche del citato campo "rateazione" in cui si deve riportare il "numero della rata nel formato "NNRR" dove "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate" scelte.

Le dichiarazioni pronte per il versamento. Va preli-

minarmente ricordato l'agevolazione citata, disciplinata all'articolo 1 commi da 55 a 57 della legge 197/2022 (legge di bilancio 2023), è fruibile dai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario, che possono applicare, come detto, solo per l'anno 2023, in luogo delle aliquote progressive Irpef, un'imposta sostitutiva calcolata con l'aliquota del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare.

La determinazione dell'ammontare assoggettabile a flat tax incrementale va effettuata nella sezione II del quadro LM (da riga 12 a 15) del modello redditi Pf 2024 approvato lo scorso 28 febbraio con provvedimento n. 68687/2024 pubblicato dall'agenzia delle entrate.

— © Riproduzione riservata — ■

